CAMERA DEI DEPUTATI N. 3276

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVERI, LUCIO MAGRI, ACCIARO, BRUNETTI, EBNER, THALER AUSSERHOFER, WIDMANN

Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia

Presentata il 22 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende dare attuazione, anche per la minoranza slovena, agli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione della Repubblica. Un impegno quest'ultimo che è stato troppo a lungo disatteso da parte dello Stato italiano.

L'obiettivo primario di questa proposta di legge è quello di superare le frammentazioni esistenti quanto al grado di tutela delle diverse realtà della minoranza, consentendone di là dei limiti e dei condizionamenti del passato, il pieno sviluppo culturale e sociale. A tal proposito va colmato il vuoto legislativo in merito al riconoscimento dei cittadini italiani di lingua slovena della provincia di Udine che per una storia linguistica, culturale e amministrativa profondamente diversa da quella degli sloveni delle province di Trieste e Gorizia hanno bisogno di efficaci strumenti di recupero, anche in forma graduale, della propria identità.

Garantire pienezza di diritti a tutti gli sloveni del Friuli-Venezia Giulia è un atto di democrazia e civiltà a cui l'Italia non può sottrarsi.

I punti determinanti della presente proposta di legge sono:

a) la definizione di un'area territoriale di riferimento in cui attuare le misure di tutela previste;

b) la costituzione di una commissione mista composta da rappresentanti dello Stato e della regione nonché da rappresentanti della minoranza con il compito di definire l'attuazione della presente proposta di legge;

c) la definizione di meccanismi certi per la tutela della lingua slovena sul

piano dei rapporti con la pubblica amministrazione;

d) il completamento delle misure necessarie a garantire il diritto all'istruzione pubblica in lingua slovena nelle province di Trieste e Gorizia con la contestuale adozione di disposizioni dirette ad attuare tale diritto nella provincia di Udine;

e) la previsione di un fondo speciale per sostenere le attività culturali ed altre attività della minoranza;

f) disposizioni in materia di tutela degli interessi socio-economici, storici ed ambientali;

g) norme sulla rappresentanza.

Onorevoli colleghi, confidiamo che il Parlamento voglia affrontare con sollecitudine la questione non più dilazionabile della tutela della minoranza slovena, dando soluzione all'annoso problema dei suoi diritti. Potrà così essere dato un importante contributo alla pace in centro Europa creando un'area di civile convivenza tra popoli diversi e le loro minoranze, slovena in Italia e italiana in Slovenia e Croazia.

Ci auguriamo che la presente proposta di legge – alla cui stesura hanno collaborato assieme i rappresentanti delle varie componenti della società civile e politica in cui si riconosce ed è articolata la minoranza slovena in Italia – voglia essere confortata dal vostro voto favorevole.

L'articolo 1 contiene una norma di carattere programmatico che si richiama alle norme costituzionali ed alle norme di diritto internazionale. La minoranza slovena, presente nelle tre province di Trieste, Gorizia ed Udine, è definita minoranza riconosciuta.

L'articolo 2 delinea un'area di riferimento territoriale in cui le misure di tutela devono essere applicate, alle condizioni e con le modalità indicate nei successivi articoli. In tale area, di tradizionale presenza della minoranza slovena sono considerati inclusi trentasei comuni delle tre province indicate, comuni già a suo tempo individuati dalla ben nota Commissione Cassandro. Che la minoranza sia presente come comunità autoctona in tali comuni è un fatto accertato e comunemente riconosciuto.

L'articolo 3 prevede l'istituzione della Commissione speciale per i problemi della minoranza slovena determinandone la composizione e le competenze. Per il ruolo e la funzione esercitati, la Commissione è una figura cardine nel costrutto della legge. In sede di commissione vengono infatti concertate le posizioni in merito all'attuazione delle norme di tutela tra i rappresentanti dello Stato, della regione Friuli-Venezia Giulia e della stessa minoranza slovena. La rappresentanza della minoranza è definita sulla base delle varie articolazioni che la stessa esprime nella propria vita politica e civile.

L'articolo 4 relativo ai nomi, cognomi e denominazioni slovene pone un opportuno completamento a quanto già disposto dalla legge 31 ottobre 1966, n. 935, e dalla legge 28 marzo 1991, n. 114.

Gli articoli 5, 6 e 7 concernono il diritto all'uso pubblico della lingua slovena. Il primo dei tre articoli riguarda il diritto degli appartenenti alla minoranza slovena di usare la propria lingua nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie ricevendo dalle stesse risposta in tale lingua. Le amministrazioni interessate devono adottare d'intesa con l'autorità governativa e la Commissione di cui all'articolo 3, le misure necessarie a rendere effettivo tale diritto. Le soluzioni adottate possono essere diverse a seconda delle situazioni esistenti; in ogni caso deve comunque essere assicurato il buon andamento dell'azione amministrativa e l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena. L'articolo 6 prevede, come naturale corollario, la garanzia del diritto all'uso della propria lingua anche per gli appartenenti alla minoranza chiamati a cariche elettive. L'articolo 7 riguarda invece il diritto all'evidenza ed all'esteriorità dei segni della presenza della minoranza slovena e della sua lingua sul territorio. I comuni e le frazioni di comune nel cui ambito territoriale va fatto valere questo diritto sono determinati con decreto del

presidente della giunta regionale d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 3, sentiti i vari enti interessati.

Agli articoli sull'uso della lingua slovena fanno seguito gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 che trattano in vario modo il diritto all'istruzione in lingua slovena.

L'articolo 8 contiene una serie di disposizioni riguardanti l'ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena in integrazione ed aggiunta a quanto stabilito dalle leggi 19 luglio 1961, n. 1012 e 22 dicembre 1973, n. 932. Viene prevista in particolare la possibilità di derogare agli esistenti parametri numerici dell'ordinamento scolastico generale.

Le norme che si ricavano dall'articolo 9 contengono disposizioni fortemente innovative per la provincia di Udine. Nelle scuole materne del territorio mistilingue della provincia di Udine la programmazione educativa deve infatti comprendere anche argomenti relativi alla lingua ed alla cultura locali svolti in lingua slovena così come del resto previsto dai più recenti programmi ministeriali. Nelle scuole dell'obbligo è introdotto l'insegnamento della lingua slovena a cui gli alunni possono accedervi o meno a seconda della volontà dei propri genitori. Corsi opzionali di lingua slovena sono previsti altresì per le scuole secondarie. Come scuole statali sperimentali sono riconosciute la scuola materna ed elementare con insegnamento in lingua italiana e slovena funzionanti a San Pietro al Natisone su iniziativa privata. Un riconoscimento doveroso, stante l'alto valore dell'esperienza educativa ivi realizzata. Partendo da tale positiva esperienza la proposta di legge prevede la possibilità di istituire successivamente nella provincia di Udine apposite scuole statali plurilingue con insegnamento di base impartito nelle lingue italiana e slovena. L'articolo 9 introduce una indubbia differenziazione quanto al godimento del diritto all'istruzione in lingua slovena tra gli sloveni dell'udinese e gli sloveni del triestino e del goriziano. Una differenziazione dovuta soprattutto alla necessità, quanto agli sloveni della provincia di Udine, sottoposti più a lungo e con maggiore intensità ad una dura politica di assimilazione, di operare un recupero pieno della propria identità linguistica e culturale. Un'esigenza che comporta evidentemente l'adozione di meccanismi e procedimenti conseguenti anche per quanto concerne una certa gradualità nel dispiegamento di quei diritti che agli sloveni dell'udinese vanno normalmente riconosciuti.

L'articolo 10 dà risposta alle esigenze di autonomia didattica ed amministrativa avanzate a più riprese dalla minoranza in merito al settore complessivo dell'istruzione in lingua slovena. A tal proposito vengono istituiti appositi uffici ed organi nell'ambito dell'amministrazione scolastica. Particolare rilievo ha la previsione dell'istituzione della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena la cui disciplina sarà oggetto di un successivo decreto del Presidente della Repubblica.

Gli articoli 11, 12 e 13 prevedono rispettivamente norme riguardanti la formazione culturale e professionale degli insegnanti, innestandosi sul disposto della legge 19 novembre 1990, n. 341, norme sull'istituzione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e norme sul riconoscimento delle scuole di istruzione musicale in lingua slovena attualmente funzionanti nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine, soluzione questa a suo tempo già prospettata dal disegno di legge sulla tutela della minoranza meglio noto come « Progetto Maccanico ».

L'articolo 14 prevede l'istituzione di un fondo speciale presso il Commissariato del Governo del Friuli-Venezia Giulia per sostenere attività ed iniziative promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza. A tali attività ed iniziative solo di recente è stato dato un primo riconoscimento con la legge 9 gennaio 1991, n. 19. Il fondo come tale è uno strumento basilare per il mantenimento della complessiva identità culturale della minoranza slovena, esso viene gestito da un comitato presieduto dal Commissario

del Governo del Friuli-Venezia Giulia che deve attenersi, per l'erogazione e la ripartizione dei contributi, ai criteri definiti dalla Commissione di cui all'articolo 3.

Nelle norme successive – articoli 15, 16, 17, 18 e 19 – vengono trattati altri aspetti concernenti la vita culturale in senso lato della minoranza. Viene dato opportuno riconoscimento all'attività dell'Unione delle associazioni sportive slovene in Italia (articolo 16) ed a quella del Teatro stabile sloveno di Trieste (articolo 17). Viene posto l'accento sulla necessità di agevolare e favorire i rapporti con le istituzioni culturali della Repubblica di Slovenia (articolo 15) e vengono delineati i meccanismi e gli strumenti per la restituzione alla minoranza slovena dei contenitori culturali, *in primis* la casa di cultura « Narodni dom » sita in Rione San Giovanni a Trieste, e degli altri beni che le vennero a qualsiasi titolo sottratti (articolo 18).

L'articolo 19 opera dal canto suo un utile richiamo all'articolo 9 della Costituzione per la salvaguardia del patrimonio storico ed artistico presente nelle località abitate dalla minoranza.

L'articolo 20 invece tratta la tutela degli interessi socio-economici ed ambientali rilevabili nel territorio di insediamento della minoranza slovena.

Il diritto alla rappresentanza è invece oggetto di due specifici articoli: l'articolo 21, che riguarda la rappresentanza delle organizzazioni sindacali e di categoria costituite tra gli appartenenti alla minoranza slovena, e l'articolo 26.

L'articolo 22, che reca disposizioni sulla tutela penale, si rifà alla normativa in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa contenuta nel decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Tra i rimanenti articoli della proposta di legge vanno ancora segnalati l'articolo 24, concernente le modifiche del territorio in applicazione della presente legge, e l'articolo 25, che mantiene in vigore le misure di tutela comunque adottate a favore della minoranza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Riconoscimento della minoranza slovena).

1. La minoranza di lingua slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine è riconosciuta e tutelata a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento ed ai princìpi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Lo Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia e gli enti locali adottano misure idonee ad assicurare agli appartenenti alla minoranza slovena l'esercizio pieno ed effettivo di tutti i loro diritti e libertà fondamentali senza alcuna discriminazione ed a condizione di piena uguaglianza.

ART. 2.

(Ambito territoriale di applicazione della legge).

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano, alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni indicati nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge.

ART. 3.

(Commissione speciale per i problemi della minoranza slovena).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è

istituita, con sede a Trieste, la Commissione speciale per i problemi della minoranza slovena.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:

a) il Commissario del Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia, o un suo delegato, cui spetta la presidenza della Commissione;

b) il Presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, o un suo delegato;

c) tre esperti nominati dal Consiglio dei ministri, di cui almeno uno appartenente alla minoranza slovena;

d) tre esperti nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, con voto limitato, di cui almeno uno appartenente alla minoranza slovena;

e) i parlamentari, i consiglieri regionali del Friuli-Venezia Giulia ed i consiglieri provinciali di Trieste, Gorizia ed Udine che si siano dichiarati appartenenti alla minoranza slovena all'atto di accettazione della candidatura alle elezioni;

f) tre rappresentanti designati da un'apposita assemblea composta dai consiglieri comunali e circoscrizionali eletti nel Friuli-Venezia Giulia, che abbiano dichiarato la loro appartenenza alla minoranza slovena all'atto di accettazione della candidatura alle elezioni, assicurando la rappresentanza delle singole province;

g) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza slovena, assicurando la rappresentanza delle singole province del Friuli-Venezia Giulia.

3. Con il decreto istitutivo della Commissione di cui al comma 1 sono stabilite anche le norme per il suo funzionamento.

4. La costituzione della Commissione di cui al comma 1, nonché la nomina e la designazione dei suoi componenti, deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Commissione di cui al comma 1 è rinnovata in occasione di ogni nuovo

insediamento del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro sei mesi dalla relativa data.

6. Le competenze della Commissione di cui al comma 1 sono individuate negli articoli 4, 5, 7, 9, 10, 14, 18 e 25. La Commissione esprime il proprio parere sull'attuazione delle leggi relative alla minoranza slovena in Italia.

7. La Commissione di cui al comma 1 svolge una funzione di indirizzo e di vigilanza dei servizi radiotelevisivi in lingua slovena previsti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, sentite la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e gli organi regionali competenti in materia.

ART. 4.

(Nomi, cognomi e denominazioni slovene).

1. Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici.

2. Il diritto alle denominazioni, agli emblemi ed alle insegne in lingua slovena spetta sia alle imprese slovene sia alle altre persone giuridiche, nonché ad istituti, enti, associazioni e fondazioni sloveni.

3. I cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in lingua italiana e loro imposto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome in lingua slovena o in quello, sempre di lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali.

4. Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato modificato o comunque alterato, che non sia in grado di esperire le procedure previste dalla legge 25 marzo 1991, n. 114, può ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella forma e nella grafia slovena.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, un decreto legislativo, nell'osservanza dei princìpi di cui alla presente legge, che disciplini le modalità affinché i cittadini appartenenti alla minoranza slovena possano ottenere il cambiamento del proprio nome e cognome in base alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

6. Il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, è abrogato.

ART. 5.

(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione).

1. Gli appartenenti alla minoranza slovena residenti nei territori dei comuni indicati nella tabella di cui all'Allegato A alla presente legge hanno diritto di usare anche la propria lingua nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse, e di ricevere risposta in tale lingua:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo italiano.

2. Gli atti ed i provvedimenti di qualunque specie, compresi gli atti destinati ad uso pubblico e rilasciati in base a moduli predisposti, che riguardino gli appartenenti alla minoranza slovena sono redatti in italiano e sloveno o accompagnati da traduzione in lingua slovena. Le stesse disposizioni si applicano anche per gli avvisi e le pubblicazioni ufficiali.

3. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano le necessarie misure adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria

organizzazione interna. I relativi provvedimenti, indicanti tempi e modalità per la concreta fruibilità dei diritti in questione, devono essere adottati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'autorità governativa e con la Commissione di cui all'articolo 3.

4. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

5. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.

ART. 6.

(Uso della lingua slovena negli organi elettivi).

1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive operanti nel territorio di cui all'articolo 2 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena negli interventi orali e scritti, nonché nella presentazione di proposte, mozioni, interrogazioni ed interpellanze, compresa l'eventuale attività di verbalizzazione.

2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione contestuale in italiano sia degli interventi orali sia di quelli scritti.

3. A richiesta delle parti interessate i componenti degli organi e delle assemblee elettive possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua slovena.

4. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nel territorio di cui all'articolo 2 è ammesso l'uso della lingua slovena.

ART. 7.

(Insegne pubbliche e toponomastica).

1. Con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 3 e gli enti interessati,

sono determinati i comuni e le frazioni di comune in cui l'uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonché nei gonfaloni. Le stesse disposizioni si applicano anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale.

ART. 8.

(Scuole pubbliche con lingua d'insegnamento slovena).

1. La minoranza slovena ha diritto a scuole pubbliche di ogni ordine e grado, comprese quelle di indirizzo artistico e musicale, con lingua d'insegnamento sloveno.

2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.

3. All'istituzione, alla razionalizzazione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua d'insegnamento slovena si procede con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge.

4. All'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « sentita la Commissine scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena ».

5. All'interno dell'ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena è ammesso l'uso della lingua slovena nei rapporti con l'amministrazione scolastica, negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne pubbliche.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'importo del fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 250 milioni annue. Esso può essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione e stampa di di-

spense scolastiche ed altro materiale didattico, nonché a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani, appartenenti all'area culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di competenza della Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.

7. Per le scuole di cui alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, e per le scuole ed i corsi di cui all'articolo 9 della presente legge, si può derogare ai parametri numerici previsti dall'ordinamento scolastico d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

(Disposizioni per la provincia di Udine).

1. Nelle scuole materne site nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge la programmazione educativa comprende anche argomenti relativi alle tradizioni, alla lingua ed alla cultura locali da svolgere in lingua slovena.

2. Negli istituti di istruzione obbligatoria siti nei comuni di cui al comma 1 è impartito l'insegnamento della lingua slovena, della storia, delle tradizioni e della cultura locali.

3. All'atto dell'iscrizione negli istituti di istruzione obbligatoria i genitori degli alunni devono dichiarare se essi intendano avvalersi degli insegnamenti previsti dal comma 2.

4. Nelle scuole secondarie site nei comuni di cui al comma 7, sono istituiti corsi opzionali di lingua slovena anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dall'ordinamento scolastico.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4, sono fissati i programmi e gli orari relativi agli insegnamenti ed all'educazione linguistica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Nello stesso decreto sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti.

6. Le scuole materna ed elementare con insegnamento in lingua italiana e slovena, funzionanti su iniziativa privata nel comune di San Pietro al Natisone in provincia di Udine, sono riconosciute come scuole statali sperimentali anche in deroga alle norme vigenti in materia. Gli insegnamenti ed i programmi di tali scuole sono integrati, in relazione alle specifiche esigenze dell'insegnamento della lingua e, in generale, della cultura slovena, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.

7. A conclusione di un ciclo sperimentale e sentita la Commissione di cui all'articolo 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è prevista e disciplinata, nei comuni della provincia di Udine indicati nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge, l'istituzione di scuole statali plurilingue con insegnamento di base impartito nelle lingue italiana e slovena. Le necessarie misure da adottare per il funzionamento di tali scuole sono predisposte sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.

ART. 10.

(Organi per l'amministrazione scolastica).

1. Nell'ambito di ciascuno dei provveditorati agli studi di Trieste, Gorizia ed Udine è istituito uno speciale ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena. Gli uffici sono dotati di apposito personale amministrativo e direttivo.

2. Uno speciale ufficio è altresì istituito presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, diretto da un intendente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra candidati in possesso dei normali requisiti richiesti per la corrispondente carriera direttiva. Tale ufficio provvede a coordinare l'attività degli uffici di cui al comma 1 ed a gestire i ruoli del personale delle scuole ed istituti con lingua d'insegnamento slovena.

3. Al personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 è richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.

4. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena è istituita, per le finalità di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 30 luglio 1973, n. 477, la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dall'intendente di cui al comma 2 del presente articolo. La composizione della Commissione, le modalità di elezione ed il suo funzionamento sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce l'organo previsto dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932.

ART. 11.

(Formazione culturale e professionale degli insegnanti).

1. Ai fini di cui agli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la formazione culturale e professionale degli insegnanti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena d'ogni ordine e grado, nonché degli insegnanti dei corsi e delle scuole di cui all'articolo 9 della presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia può stipulare apposite convenzioni con le università italiane e con quelle slovene, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4, e previa intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione.

ART. 12.

(Istituto di ricerca e sperimentazione).

1. È istituito l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi delle scuole con lingua d'insegnamento slovena. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.

2. La composizione degli organi dell'Istituto di cui al comma 1 del presente articolo, il loro funzionamento e gli aspetti relativi al personale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.

ART. 13.

(Istruzione musicale).

1. Le scuole di istruzione musicale in lingua slovena attualmente funzionanti nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine sono riconosciute come conservatorio di musica statale operante in ambito regionale.

2. Gli insegnamenti ed i relativi programmi d'esame sono integrati, in relazione alle specifiche esigenze dell'insegnamento della cultura musicale slovena, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è definito l'inquadramento in ruolo ed il relativo trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente attualmente in servizio presso i centri musicali « Glasbena matica » ed « Emil Komel », con effetto anche riguardo al servizio prestato ed al rapporto instaurato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

(Istituzioni ed attività della minoranza).

1. È istituito un fondo speciale per sostenere le attività e le iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative o editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza.

2. I criteri per la ripartizione e l'erogazione dei contributi sono definiti dalla Commissione di cui all'articolo 3, che provvede altresì a designare cinque membri appartenenti alla minoranza slovena, da nominare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che compongano il comitato per la gestione del fondo di cui al comma 1. Il comitato è presieduto dal Commissario del Governo del Friuli-Venezia Giulia.

3. Per il triennio 1994-1996 è destinata al fondo di cui al comma 1 la somma complessiva di lire 30 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per ciascun anno.

4. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è definito annualmente nella legge finanziaria.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

(Rapporti con la Repubblica di Slovenia).

1. Il Governo assume le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, al fine di agevolare e favorire i rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza slovena e le istituzioni culturali della Repubblica di Slovenia, nell'osservanza dei princìpi e della finalità di cui alla presente legge.

ART. 16.

(Associazioni sportive slovene).

1. L'« Unione delle associazioni sportive slovene - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji » in Italia è riconosciuta quale ente di promozione sportiva, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.

ART. 17.

(Teatro stabile sloveno).

1. Il « Teatro stabile sloveno di Trieste - Slovensko stalno gledališče » è riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica con particolari caratteristiche anche agli effetti delle relative contribuzioni a carico dello Stato.

ART. 18.

(Casa di cultura « Narodni dom »).

1. La casa di cultura « Narodni dom », sita nel comune di Trieste, Rione San Giovanni, costituita da edificio, cortile ed accessori, è assegnata al demanio della regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinata, in uso gratuito, alla minoranza slovena, e le relative modalità di uso e di gestione sono stabilite con legge regionale, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 3.

2. L'ordinaria e straordinaria amministrazione della casa di cultura di cui al comma 1 è di competenza della regione, che vi provvede con contributi a carico del bilancio dello Stato. Entro il termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge deve provvedersi alla ristrutturazione del relativo complesso immobiliare.

3. Le procedure di restituzione o indennizzo alla minoranza slovena per gli altri

beni di cui a qualsiasi titolo sia stata privata sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione di cui all'articolo 3.

ART. 19.

(Tutela del patrimonio storico ed artistico).

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione la regione Friuli-Venezia Giulia, le province ed i comuni indicati nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge adottano misure di tutela nel rispetto anche delle caratteristiche peculiari delle località abitate dalla minoranza slovena, sia che si riferiscano ai monumenti storici ed artistici oppure ai tipi di insediamenti umani, sia che riguardino le usanze tradizionali ed altre forme di espressione della cultura della popolazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti interessati devono avviare adeguate forme di consultazione con le organizzazioni e le altre associazioni rappresentative della minoranza slovena.

ART. 20.

(Tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali).

1. Nei territori di cui all'articolo 2 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche etniche di tali territori. A tale proposito negli organi competenti deve essere garantita un'adeguata rappresentanza della minoranza slovena.

2. Nei casi in cui, per accertate esigenze di pubblica utilità, è necessario procedere ad espropriazione di immobili o ad imposizione di servitù o vincoli sugli stessi nei territori di cui al comma 1 deve tenersi conto delle eventuali proposte tendenti ad ovviare o a ridurre i danni a proprietà, coltivazioni, impianti ed imprese. Deve essere altresì garantito un giu-

sto e sollecito indennizzo ai singoli aventi diritto, nonché un congruo risarcimento alla popolazione locale per gli eventuali danni sociali arrecati alla comunità.

3. Per le finalità di cui al presente articolo le autorità interessate devono avviare opportune forme di consultazione con le organizzazioni e le associazioni rappresentative della minoranza slovena.

4. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori di cui all'articolo 2, lo Stato assegna contributi speciali ai sensi dell'articolo 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia).

ART. 21.

(Organizzazioni ed attività sindacali).

1. Alle organizzazioni sindacali e di categoria costituite tra gli appartenenti alla minoranza slovena, che per la loro consistenza e diffusione sul territorio di cui all'articolo 2 abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza, sono estesi, in ordine all'esercizio delle attività sindacali in genere ed al diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti operanti nei settori di interesse, i diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni ed organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 22.

(Tutela penale).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i diritti riconosciuti e tutelati dalla presente legge ovvero offende ed ingiuria le persone per la loro appartenenza etnica slovena o limita e impedisce alle stesse l'uso della propria lingua, è punito ai sensi del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

ART. 23.

(Norma transitoria).

1. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 10, comma 4, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, opportunamente integrata dal provveditore agli studi di Udine, o da un suo delegato, e da due cittadini di lingua slovena designati dal consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.

ART. 24.

(Modifiche dell'ambito territoriale di applicazione della legge).

1. La tabella di cui all'allegato A alla presente legge può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione di cui all'articolo 3.

2. Le misure di tutela previste dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori del territorio di cui all'articolo 2, a favore degli appartenenti alla minoranza slovena, quando si tratti di attività intese alla conservazione e promozione della loro identità culturale, storica e linguistica.

ART. 25.

(Disposizioni finali).

1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione dello statuto speciale annesso al *memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, che, insieme all'accordo tra le stesse parti, con allegati, all'atto finale ed allo scambio di note, fir-

mati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, sono stati ratificati ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

2. Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello già in godimento in base a precedenti disposizioni.

3. Eventuali disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche, si applicano anche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia.

ART. 26.

(Competenze regionali e delega al Governo).

1. La legge regionale elettorale di cui all'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), detta norme per favorire la rappresentanza nel consiglio regionale della minoranza di lingua slovena. Tale rappresentanza è altresì favorita nei consigli delle province e dei comuni di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, un decreto legislativo al fine di consentire, in conformità ai princìpi desumibili dalla presente legge, l'elezione di un deputato e di un senatore in un apposito collegio elettorale.

ALLEGATO A
(Articolo 2)

Provincia di TRIESTE:	comuni di DUINO AURISINA, MONRUPINO, MUGGIA, SAN DORLIGO DELLA VALLE, SGONICO e TRIESTE.
Provincia di GORIZIA:	comuni di CORMONS, DOBERDÒ DEL LAGO, DOLEGNA DEL COLLIO, GORIZIA, MONFALCONE, RONCHI DEI LEGIONARI, SAGRADO, SAN FLORIANO DEL COLLIO e SAVOGNA D'ISONZO.
Provincia di UDINE:	comuni di ATTIMIS, CIVIDALE DEL FRIULI, DRENCHIA, FAEDIS, GRIMACCO, LUSEVERA, MALBORGHETTO-VALBRUNA, MONTENARS, NIMIS, PONTEBBA, PREPOTTO, PULFERO, RESIA, SAN LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE, SAVOGNA, STREGNA, TAIPANA, TARCENTO, TARVISIO e TORREANO.